



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Area Tutela Ambientale Servizio tutela acque ed atmosfera e agro ambiente

Determinazione N. 2322 / 2025

Responsabile del procedimento: GIULIA ADOLFO

Oggetto: AUTORIZZAZIONE RILASCIATA AI SENSI DELLA L.R. 33/85, DEL D.LGS. 152/06 E DELL'ART. 39 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (D.C.R.V. 107/2009). DITTA FAHEEM MOHAMMAD - C.F. FHMMMM82H22Z236R. SEDE LEGALE: VIA N. BIXIO 1/A PADOVA SEDE IMPIANTO: VIA C. BATTISTI , 3 - LOCALITÀ PROZZOLO - CAMPONOGARA: TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITÀ DEL PROVVEDIMENTO N. 2187/2023.

La dirigente

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;
- iii. il combinato disposto dell’articolo 5, comma 1, punto 2) e dell’articolo 50, comma 1, punto 1) della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e ss.mm.ii. – secondo cui compete al Presidente della Provincia la vigilanza degli impianti di seconda categoria di cui all’articolo 49, comma 1, lettera c), punto 2) della stessa legge regionale, fra i quali è compreso l’impianto in oggetto, consistendo la vigilanza - secondo il comma 2 dello stesso articolo 50 - anche nel rilascio delle autorizzazioni di competenza;
- iv. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- v. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, in particolare l’art. 13 “compiti dei dirigenti”, comma 1 lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

- vi. la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 31.01.2025, che, nel definire l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l'Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- vii. il decreto del sindaco metropolitano n. 36 del 06/07/2024, relativo all'attribuzione dell'incarico di Dirigente dell'Area Tutela Ambientale della Città metropolitana di Venezia alla dott.ssa Cristiana Scarpa;
- viii. la determinazione n. 176 del 22/01/2025 relativa al conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa Giulia Adolfo;
- ix. il bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027 e il Documento Unico di programmazione 2025-2027, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22/2024;
- x. la sezione operativa (SEO) del DUP 2025-2027 che prevede all'obiettivo strategico 2 "La Città Metropolitana verde e sostenibile" nell'ambito della missione 09 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali.
- xi. il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 31.01.2025 e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:
 - che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2025-2027);
 - che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario;
 - dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott.ssa Giulia Adolfo che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 bis del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2025-2027);
 - che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2025-2027);

Richiamata la L. 241/1990 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Richiamate, inoltre, le seguenti normative in materia ambientale:

- i. la parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e comprendente, fra l'altro, norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento, e in particolare:
 - l'articolo 124 del decreto stesso recante *Criteri generali* sul rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
 - l'articolo 113, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che dà facoltà alle Regioni di determinare in quali casi le acque meteoriche di dilavamento siano da sottoporre a specifico trattamento e a conseguente autorizzazione allo scarico;
- ii. la parte quarta del medesimo decreto contenente norme sulla gestione dei rifiuti;
- iii. le vigenti Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque approvato con deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107 e, in particolare, l'articolo 39 - *Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio*;
- iv. il decreto interministeriale 30 luglio 1999 recante i requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di trattamento per la tutela della laguna di Venezia;

Visto che:

- i. con provvedimento prot. n. 2187/2023 del 07.07.2023 la ditta ZOPPELLARO S.a.s - C.F. 00746330281 era stata autorizzata, in occasione del rinnovo, all'esercizio dell'impianto di trattamento in continuo delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia sito all'indirizzo citato in oggetto e del relativo scarico;
- ii. con prot. n. 44538 del 30.06.2025, è stata acquisita agli atti della scrivente Amministrazione la richiesta della ditta FAHEEM MOHAMMAD – C.F. FHMMMM82H22Z236R che comunica il subentro nella gestione dell'impianto in oggetto a seguito di contratto di comodato con la società Enilive S.p.A. e contestualmente chiede il trasferimento della titolarità del succitato provvedimento autorizzativo;
- iii. con prot. n. 47587 del 14.07.2025 è stato comunicato alla ditta l'avvio del procedimento per il trasferimento di titolarità del provvedimento citato in oggetto;
- iv. non sono pervenute osservazioni in merito a quanto comunicato con l'avvio del procedimento di cui sopra;
- v. con nota di prot. n. 56514 del 19.08.2025 è stata acquisita agli atti della scrivente Amministrazione l'attestazione di pagamento degli oneri istruttori per l'adozione del presente provvedimento;

Considerato che:

- i. il competente ufficio della scrivente Amministrazione ha svolto un'istruttoria su quanto richiesto;
- ii. sussistono i presupposti per il rilascio del trasferimento di titolarità richiesto;

Accertato che il termine della conclusione del procedimento pari a **90** giorni, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 28.09.2027 risulta rispettato;

Dato atto che gli eventuali ulteriori ritardi accumulatisi dalla data di presentazione della domanda alla data di rilascio del provvedimento non sono attribuibili alla scrivente Amministrazione;

DETERMINA

1

L'autorizzazione n. 2187/2023, prot. n. 47547 del 07.07.2023 rilasciata alla ditta ZOPPELLARO S.a.s – C.F. 00746330281 è trasferita, per contratto di comodato con la ditta Enilive (proprietaria) alla ditta FAHEEM MOHAMMAD - C.F. FHMMMM82H22Z236R, con sede legale in - Via N. Bixio 1/A – Padova.

2

Il provvedimento del Dirigente dell'Area Tutela Ambientale della Città metropolitana di Venezian. 2187/2023 del 07.07.2023 è aggiornato e sostituito dal presente.

3

La Ditta FAHEEM MOHAMMAD, con impianto situato in via C. Battisti - 3 – località Prozzolo – in comune di Camponogara, secondo il disposto degli articoli 5, 49 e 50 della L.R. n. 33/85, è autorizzata all'esercizio dell'impianto di trattamento in continuo delle acque di prima e seconda pioggia provenienti dai piazzali dello stabilimento di cui è titolare, nel quale si svolge l'attività di cui al punto e) dell'art. 39 comma 3 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque approvato con deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107.

4

L'autorizzazione, a norma dell'art. 49, comma 4 della citata L.R. 33/85 e dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06, costituisce anche autorizzazione allo scarico, identificato con il numero 1 nella condotta acque meteoriche recapitante nel fossato stradale parallelo alla S.P. n. 43;

5

L'autorizzazione si intende **tacitamente rinnovata ogni quattro anni** dalla data della presente, se non intervengono variazioni significative della tipologia dei materiali depositati, delle lavorazioni o delle circostanze, che possono determinare variazioni significative nella quantità e qualità delle acque di prima pioggia.

6

Dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a. Le acque di scarico dovranno rispettare i valori limite di cui alla tabella A - sezioni 1, 2 e 4 allegata al decreto ministeriale 30 luglio 1999.
- b. La ditta deve dare continua attuazione al piano per l'introduzione delle migliori tecniche di gestione al fine di impedire eventuali sversamenti occasionali impropri o altri episodi disfunzionali non disciplinati dall'autorizzazione allo scarico, previsto dall'art. 1, comma 5 del decreto ministeriale 30 luglio 1999, ed acquisito agli atti della scrivente Amministrazione con prot. n. 109011/2012.
- c. La Ditta è tenuta a mantenere in condizioni di ottimale funzionalità il pozzetto di campionamento posto immediatamente a monte del ricettore finale dello scarico autorizzato, che deve essere fornito di idonea chiusura e provvisto di un salto di fondo di almeno 30 cm rispetto al tratto di tubazione in ingresso, atto a consentire il campionamento delle acque in uscita dall'impianto di trattamento e ad evitare il ristagno delle stesse sul fondo. Non devono essere presenti ulteriori flussi di acque reflue confluenti nel tratto di condotta posto tra l'impianto di trattamento ed il pozzetto; in corrispondenza del pozzetto fiscale dovrà essere riportata la dicitura identificativa del relativo scarico.
- d. Deve inoltre essere adottato e tenuto aggiornato il quaderno di manutenzione, scaricabile dal sito della Città metropolitana di Venezia al seguente link: "<https://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/servizi-alle-imprese/acqua>", per l'annotazione dei principali interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria dello stesso ad eccezione degli interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal ciclo di trattamento. Non è necessaria alcuna vidimazione.
- e. Almeno **ogni 365 giorni**, dovranno essere effettuate da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 analisi delle acque di scarico dell'impianto di trattamento su un campione medio composito di durata commisurata a quella dello scarico prelevato da personale del laboratorio stesso, dal pozzetto di campionamento prima dello scarico, con valutazione dei seguenti parametri: pH, COD, azoto totale, fosforo totale, solidi sospesi totali e idrocarburi totali;
- f. Le metodiche analitiche per la valutazione dei parametri sopra indicati devono essere quelle di cui alla tabella B allegata al decreto ministeriale 30 luglio 1999.
- g. I verbali di prelievo redatti dal personale del laboratorio accreditato e i corrispondenti rapporti di prova devono essere conservati allegati al quaderno di manutenzione per un periodo di almeno quattro anni dalla loro data.
- h. A seguito di un eventuale ampliamento e/o ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle già autorizzate, la Ditta è tenuta a presentare preventivamente alla scrivente Amministrazione per il tramite del SUAP una richiesta di modifica dell'autorizzazione rilasciata, corredata da specifica e adeguata documentazione tecnica. Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, la Ditta deve darne

comunicazione a questa Amministrazione che verificherà la compatibilità dello scarico con il corpo ricettore, e adotterà i provvedimenti eventualmente necessari.

7

Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dello stabilimento, il vecchio gestore ed il nuovo ne danno comunicazione **entro 30 giorni** alla scrivente Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, anche nelle forme dell'autocertificazione contenente tutte le informazioni necessarie all'identificazione del nuovo soggetto.

Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, rappresentante legale, variazioni della toponomastica ecc. eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).

8

Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.

9

Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dello stabilimento, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti;

10

Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite alla scrivente Amministrazione dalla normativa vigente.

11

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata.

12

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

13

Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP competente per territorio per il rilascio al soggetto richiedente e per la trasmissione:

- al Comune competente per l'inoltro agli uffici comunali interessati
- al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.
- al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste nel provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE

SCARPA CRISTIANA

atto firmato digitalmente